

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,  
dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.  
n. \_\_\_\_\_

### ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

## REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 561 del 11 SET 2020

DIREZIONE: U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 4733/2018 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA P.I.

L'ESTENSORE  
Cv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
**Avv. Salvatore Iurato**  
dirigente amministrativo  
resp. affari generali ASP  
Ragusa

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 11 SET. 2020

### VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 55132 del 2020 ☐ CE ☐ CP. ☐



Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO  
Dott. Massimo Cicero  
[Signature]

Il 11 SET. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019  
adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 03/03/2020.

Visti gli atti del Proc. Pen. n°4733/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa P.I. matr.71292, la quale chiede con istanza del 22/07/2020, il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Preso atto che il Proc. Pen. n°4733/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con decreto emesso in data 13/06/2019 dal GIP presso il Tribunale di Ragusa di archiviazione di tutti i reati contestati;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

*1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*  
*2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltosi da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*  
*3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*  
*4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*  
*5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*  
*6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell'art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Vista la parcella n.20/20 del 21/07/2020 emessa per l'importo di € 1.541,59 compresa di IVA e CPA, emessa dall'Avv. Giorgio Iapichella corrisposta dalla Dott.ssa P.I.;

Accertato che la somma liquidabile di € 1.541,59 da rimborsare alla Dott.ssa P.I. matr.71292 è stata calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- o Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020
- o Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa della Dott.ssa P.I. matr.71292, definito con decreto di archiviazione emesso in data 13/06/2019 di assoluzione
- o Liquidare e pagare la somma di € **1.541,59** documentata dalla fattura n.20/20 del 21/07/2020, emessa dall'Avv. Giorgio Iapichella alla dipendente Dott.ssa P.I. **matr.71292**, cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.